



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 19 dicembre 2018

Prot. n. A001/2018/ 774347

Ordinanza n.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto:

- l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e lavori pubblici;
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento, ed in particolare gli articoli 34, 37 e 38;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018, che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale n. 1 del 2011, per l'intero territorio della provincia di Trento evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2133 del 31 ottobre 2018 che detta indicazioni per la realizzazione degli interventi di somma urgenza e di ripristino a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato l'intero territorio provinciale a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2135 del 31 ottobre 2018 volta a richiedere allo Stato la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) per il territorio della provincia di Trento colpito dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018. Tale deliberazione è stata assunta ai sensi degli articoli 33 e seguenti delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che prevedono interventi statali a carattere aggiuntivo, rispetto a quelli provinciali, all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che, per la loro natura ed estensione, non possono essere fronteggiate solo con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province, qualora sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di livello nazionale ai sensi del coordinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24 del d.lgs. n. 1 del 2018;
- l'Ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. n. 654203, concernente la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione civile per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018;
- viste le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che si riferiscono:
 - "a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea";
- vista l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018", sulla quale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 è stata espressa l'intesa da parte del Presidente della Provincia, confermata e ratificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 16 novembre 2018;
- l'articolo 4, comma 11, dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale si prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo relativo alle deroghe trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime e che, con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione le Province medesime provvedono alle finalità dello stesso articolo secondo quanto previsto dai rispetti ordinamenti;
- l'articolo 15, comma 3, della citata ordinanza, che riconosce in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza a disporre direttamente gli interventi sulla base del

rispettivo ordinamento e dispone che le deroghe dell'articolo 4 della citata ordinanza riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attività non inserite nel Piano degli interventi dell'articolo 1 poste in essere direttamente dalle stesse Province autonome per la realizzazione delle finalità della stessa ordinanza;

- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio di diverse regioni italiane, tra le quali anche quello delle Province autonome di Trento e Bolzano, e, contestualmente, nelle more della ricognizione dei fabbisogni, sono stati destinate risorse per l'attuazione dei primi interventi, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n.1. Con detto provvedimento sono stati assegnati euro 2.500.000,00 alla Provincia autonoma di Trento;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il parere n. 38/18 di data 4 dicembre 2018 del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, sentito ai sensi dell'art. 37, comma 5, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra la situazione di emergenza a seguito degli eventi meteorologici eccezionali, di particolare intensità, che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018, e l'elenco degli interventi di somma urgenza da realizzare conseguentemente, per i settori delle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile nonché per i corsi d'acqua e le opere idraulico-forestali di competenza provinciale;
- visto il parere n. 40/18 di data 4 dicembre 2018 del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, in ordine all'individuazione degli interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare l'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale, per la tutela dell'incolumità pubblica, per la messa in sicurezza e al ripristino della funzionalità dei collegamenti stradali, per la messa in sicurezza e al ripristino della funzionalità delle opere igienico sanitarie, delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della l.p. 9/2011.

Considerato che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi;

- risulta necessario disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
- ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2011 gli interventi immediati che si rendono necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono individuati con ordinanza dal Presidente della Provincia;
- ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 2011 quando è dichiarato lo stato di emergenza l'esecuzione dei lavori e delle relative forniture secondo le procedure di somma urgenza previste dall'articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici è consentita anche oltre il limite previsto dal comma 2 dello stesso articolo, nella misura strettamente necessaria a fronteggiare la situazione di rischio o di danno e fermo restando l'importo massimo fissato dallo stesso comma 2 per ciascun ordinativo scritto. L'affidamento dei lavori di somma urgenza, quando le circostanze non consentono alcun indugio, può essere disposto anche individuando direttamente una o più imprese, senza selezione tra più soggetti economici;
- il Presidente della Provincia ha effettuato, con l'ausilio delle strutture tecniche competenti provinciali, anche sopralluoghi e incontri con gli amministratori e i tecnici dei comuni colpiti ;
- in ragione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente n. 73 di data 30 ottobre 2018, nei comuni danneggiati possono essersi determinate situazioni che rendono difficile il tempestivo pagamento dell'IM.I.S. da parte dei soggetti passivi, in relazione ai danni dagli stessi subiti o alle aree del territorio comunale in cui sono collocati i beni dagli stessi posseduti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e che non tutti i comuni hanno inserito nel proprio regolamento la facoltà di differimento ammessa dall'articolo 8, comma 2, lettera f) della citata legge provinciale;
- in ragione dei danni subiti in conseguenza dei fatti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, i comuni possono trovarsi nell'impossibilità di fronteggiare con il personale agli stessi assegnato l'incremento delle proprie attività e, in particolar modo, lo svolgimento di attività che per tipologia o per impatto organizzativo non risultano riconducibili all'ordinaria attività del comune, e che la necessità di incrementare il personale assunto a tempo determinato o di personale stagionale potrebbe essere incompatibile con i limiti posti dalla normativa provinciale e, in particolare, dall'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla giornata del 27 ottobre 2018 e dichiarata dal decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 sull'intero territorio della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale sulla protezione civile.

2. Questa ordinanza detta disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione dello stato di emergenza, relativi a lavori pubblici nonché a servizi e forniture ad essi connessi, realizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici definite dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

3. Gli interventi, aventi in ogni caso le caratteristiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, sono individuati nell'elenco allegato, ai sensi dall'articolo 37, comma 5, della legge provinciale sulla protezione civile nel territorio provinciale, e sono relativi anche ad attività già effettuate nell'immediatezza dell'evento.

4. L'elenco di cui al comma 3 può essere integrato e aggiornato successivamente in relazione alla definizione degli ulteriori interventi necessari. Per ogni intervento inserito nell'elenco sono indicati i comuni e le località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del costo complessivo stimato.

Art. 2

Deroghe applicabili agli interventi individuati all'articolo 1

1. Gli interventi individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere realizzati in deroga alle seguenti disposizioni normative provinciali:

a) articolo 6 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 9 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici;

c) articolo 16 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, allo scopo di consentire l'uso del criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi consentite dalla norma;

d) articolo 18 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente;

e) articolo 22 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, al fine di consentire, per gli affidamenti e per la stipula dei contratti, la verifica relativa all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria entro la liquidazione del primo pagamento e comunque entro 60 giorni dall'affidamento, sulla base di autocertificazioni, ai sensi del d.p.r. 445/2000;

f) articolo 25 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, allo scopo di consentire la stipula del contratto prima del termine previsto da tale norma;

g) articolo 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di

subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando la verifica relativa all'assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei requisiti in capo al subappaltatore entro la liquidazione del primo pagamento al subappaltatore, sulla base di autocertificazioni, ai sensi del d.p.r. 445/2000;

h) articolo 27 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, allo scopo di consentire varianti anche se non previste dai documenti iniziali di gara;

i) articolo 31, comma 2, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, al fine di consentire la costituzione della garanzia definitiva, anche successivamente alla stipulazione del contratto, purché entro il termine di liquidazione del primo pagamento;

l) articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), allo scopo di consentire le procedure di affidamento anche in deroga all'attuale programmazione settoriale;

m) articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente;

n) articoli 27 bis e 28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, allo scopo di accelerare le procedure di scelta del contraente, limitatamente alle tempistiche e modalità delle pubblicazioni previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

o) articoli 30 bis e 31 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente;

p) articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, con l'esclusione in ogni caso dei commi 8 e 9, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

q) art. 45 comma 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 nel senso di consentire, se necessario, di derogare all'obbligo di indizione di conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali;

r) articolo 53, commi 2 e 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, prevedendo la deroga all'obbligo di comunicazione al Presidente della Giunta provinciale nonché un termine di 90 giorni, anziché di 45 giorni, per l'approvazione da parte del dirigente del servizio competente della perizia dei lavori previsti dal comma 2 del medesimo articolo;

s) art. 40 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., allo scopo di semplificare e accelerare la procedura di approvazione del progetto;

t) art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), allo scopo di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente;

3. La ricognizione prevista dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per gli affidamenti di incarichi tecnici di competenza della Provincia, anche ove effettuata nei confronti degli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) è conclusa entro tre giorni dalla richiesta.

4. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere realizzati in deroga ai punti 2 e 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 141 del 2018, in materia di criteri

ambientali minimi, adottata ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, al fine di garantire la celerità e l'efficacia delle procedure di affidamento.

5. Nel caso in cui, per l'approvazione del progetto, è indetta la conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 14 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Dipartimento della Protezione civile se il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato è risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza o dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

6. Non trova applicazione la deroga prevista dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Dipartimento della Protezione civile in materia di contratti pubblici con riferimento all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di verifica dell'anomalia e con riferimento all'articolo 31 del medesimo decreto in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento.

7. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere realizzati in deroga agli articoli da 7 a 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con riferimento alla necessità ivi prevista di acquisire previamente la concessione o l'autorizzazione per interventi rispettivamente nel demanio idrico provinciale o in fascia di rispetto del medesimo. In caso di applicazione della deroga, i progetti sono comunque trasmessi alla struttura competente in materia di polizia idraulica prima dell'inizio dei lavori e la stessa può imporre prescrizioni o indicazioni realizzative al fine di rendere compatibili gli interventi con il demanio idrico.

8. Le deroghe previste da questa ordinanza si applicano anche con riferimento alle disposizioni contenute nelle normative provinciali di settore, che disciplinano analoghe fattispecie.

9. Le deroghe previste dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Dipartimento della Protezione civile in materia di espropri si applicano anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

10. Le deroghe di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza di data 15 novembre 2018, n. 558, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di data 20 novembre 2018, n. 270 - Serie generale) sono applicabili anche con riferimento ad analoghi istituti o disposizioni previsti dall'ordinamento provinciale, comprese quelle disciplinate dal d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, dalla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., dalla del. G.P. n. 233 del 16 febbraio 2015, dal d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., nonché dalle relative disposizioni attuative.

11. Resta fermo quanto previsto e richiamato dall'Ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. n. 654203.

12. Fermo restando quanto specificamente previsto da questo articolo, trovano comunque applicazione le deroghe previste dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 558 del 2018 del Dipartimento della Protezione civile, comprese quelle alle disposizioni statali a cui rinvia la normativa provinciale.

13. Restano fermi gli ulteriori strumenti di accelerazione e semplificazione previsti dall'ordinamento provinciale.

Facoltà di differimento del versamento della seconda rata IM.I.S. per il periodo di imposta 2018

1. I comuni che non hanno previsto nel proprio regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 la possibilità di differire i termini di versamento dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) possono disporre il differimento del versamento dovuto entro il 17 dicembre 2018, a titolo di seconda rata per il periodo di imposta 2018, dai soggetti passivi della medesima imposta. Il differimento:

- a) è disposto con deliberazione della Giunta comunale per un periodo massimo di sei mesi, ferma restando l'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio 2018;
- b) è motivato in ragione della situazione di emergenza;
- c) può riguardare, con scelta discrezionale motivata della Giunta comunale, anche zone del territorio comunale, immobili o contribuenti analiticamente individuati.

Art. 4

Disposizioni in materia di personale degli enti locali

1. Per la realizzazione degli interventi volti al superamento dell'emergenza, i comuni della provincia di Trento interessati dallo stato di emergenza possono derogare motivatamente alle disposizioni provinciali che limitano le assunzioni di personale a tempo determinato e le assunzioni di personale stagionale.

2. In ragione di quanto disposto dall'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, i comuni interessati dallo stato di emergenza possono derogare motivatamente alle disposizioni dell'ordinamento regionale corrispondenti alle disposizioni individuate dalla citata ordinanza n. 558 del 2018, riportate, in via ricognitiva, nella tabella A, allegata a questa ordinanza.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati con le risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi medesimi ai sensi dell'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Questa ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, ai Comuni coinvolti.

2. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

3. Questa ordinanza ha efficacia per la durata dello stato di emergenza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto della presente ordinanza e farlo osservare.

Tabella A

Tabella di corrispondenza (art. 4, comma 2)

<i>Deroga alla normativa statale in materia di personale (ordinanza n. 558 del 2018)</i>	<i>Individuazione della corrispondente norma dell'ordinamento regionale</i>
d.lgs. 165/2001 art. 7, comma 6 (affidamento di incarichi esterni)	Art. 132, l.r. n. 2 del 2018
d.lgs. 165/2001 art. 53 cumulo di impieghi e incarichi	Art. 108, l.r. n. 2 del 2018
d.lgs. 165/2001 artt. 24 e 45	Art. 178, l.r. n. 2 del 2018
d.lgs. 267/2000 art. 79, commi 3 e 4	Art. 71, l.r. n. 2 del 2018

Allegati

Elenco degli interventi per la gestione dell'emergenza (art. 1, comma 3)

L'elenco di cui all'art. 1, comma 3, è articolato in tre sezioni:

allegato 1. interventi per il ripristino della funzionalità delle reti stradali, ferroviarie e di mobilità sostenibile - 1^a fase;

allegato 2. piano degli interventi urgenti su reticolo idrografico e opere di difesa;

allegato 3. interventi di somma urgenza dei Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -